

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 10

Adunanza 14 settembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OSASIO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 19 DEL 22.07.2004 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 218 – 239609/2004

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Osasio risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118-14531 del 23/03/1981 sottoposto a successive quattro varianti approvate rispettivamente con: deliberazione G.R. n. 103-10023 del 16/12/1986, n. 111-36505 del 27/03/1990, n. 91-26618 del 19/07/1993 e n. 9-4673 del 3/12/2001;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 9 del 23/02/1998, n. 3 del 28/01/1999 e n. 23 del 21/10/2002, tre Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 22/07/2004, un'ulteriore **Variante Parziale** al P.R.G.C., ai sensi del succitato 7° comma dell'art. 17, che ha trasmesso alla

Provincia, in data 05/08/2004, per il pronunciamento di compatibilità (*Prot. n. 88/2004*);

**considerato** che al Comune di Osasio sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 538 abitanti nel 1971, 568 abitanti nel 1981, 593 abitanti del 1991 e 738 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale: 458 ettari. La conformazione geomorfologica evidenzia un territorio essenzialmente pianeggiante;
- capacità d'Uso dei Suoli; 5 ettari della superficie comunale appartengono alla Classe I<sup>^</sup> e 359 ettari alla Classe II<sup>^</sup>;
- risulta compreso nel Circondario di Torino, area di Vigone, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- appartiene al Patto territoriale Torino Sud (con altri 25 Comuni, la Provincia di Torino e numerosi enti, associazioni e consorzi), il cui Ente Promotore è il Comune di Moncalieri ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 138 e n. 147;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dai Torrenti Ramata e Ottana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/04, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - il SIT provinciale individua 17 ettari di superficie del territorio comunale interessato dalle fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi della ex L. 431/85;
    - tutela ambientale:
    - sono presenti 427 ettari di aree a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19/2004 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di modificare la pianificazione in linea con gli obiettivi prefissati dallo strumento urbanistico generale;

**rilevato** che il Comune di Osasio, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico la seguente modificazione normativa e cartografica:

- a) modifica "*dell'area residenziale di completamento*" n. 15: tale area, costituita da un sedime di cortile esistente, viene soppressa con la presente variante e classificata come "*area mista di recupero del tessuto edificato esistente*"; per contro "*l'area residenziale di completamento*" n. 15 viene rilocalizzata, con pari superficie in adiacenza all'abitato, in area già servita da urbanizzazioni ed a margine della Via Angiale; a completamento dell'assetto urbano viene individuata "*un'area privata a verde produttivo*" di completamento dell'area residenziale n. 15;
- b) modifica "*dell'area agricola estensiva*", sita presso la strada comunale dell'Arpatino, ad "*area agricola aggregata*" (ai sensi dell'art. 2.33 delle N.d.A.) in considerazione

della localizzazione ai margini del tessuto edificato esistente, della compatibilità delle destinazioni d'uso e dalla situazione reale dei luoghi;

- c) individuazione di cortile in *“area mista di recupero del tessuto edificato esistente”* in prossimità di vicolo Caserma, tale area individua il tessuto originale dell'edificato composto da aree ed edifici di impianto tipicamente rurale. Dagli accertamenti effettuati sul territorio si rileva che una parte di area di cortile è stata esclusa dalla perimetrazione di *“area mista di recupero del tessuto edificato esistente”*, si tratterebbe quindi di individuare l'area del cortile esistente all'interno della classificazione *“area mista di recupero del tessuto edificato esistente”*;

**dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;**

**constatato** che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nelle deliberazioni di approvazione definitiva della Variante;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/09/2004;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica datato 08/09/2004;

**dato atto** che con separato provvedimento vengono proposte le seguenti osservazioni in merito:

- al rispetto dei requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998;
- all'assenza della verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 – *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Osasio, adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 22/07/2004, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Osasio la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta